Prot. N° 168 /P/u/2016

All'On. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Oggetto: D.P.R. 14.2.2016 n.19 - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

L'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN), riconosciuta dal MIUR per la promozione delle eccellenze e qualificata per la formazione del personale docente, illustra nel presente documento le proprie osservazioni in merito al D.P.R. in oggetto, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Premessa

È nostro parere che le questioni relative alle classi di concorso, alla formazione iniziale dei docenti ed agli ordinamenti scolastici vadano affrontati in maniera organica e saremmo lieti di poter fornire un contributo ragionato complessivo riguardante l'insegnamento delle discipline scientifiche sperimentali ed i requisiti necessari per potervi accedere. Considerato l'avvio del processo di monitoraggio e valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui ai D.P.R. nn. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 e dall'art. 5, comma 1 della legge 8.11.2013 n.128, chiediamo di poter essere ricevuti in audizione dalle Commissioni che si occupano della revisione degli Ordinamenti.

Nel frattempo, presentiamo qui di seguito le nostre osservazioni sul Regolamento delle classi di concorso recentemente approvato, alcune delle quali erano state già segnalate con il documento inviato a codesto Ministero il 26 ottobre u.s..

Insegnamenti, abilitazioni e preparazione dei docenti.

Prima di entrare nel dettaglio di quanto previsto dal D.P.R. in oggetto, per le singole classi di abilitazione, ci sembra opportuno sottolineare che la legge 133/2008 prevedeva la "razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità dell'impiego dei docenti".

In questa prospettiva, andrebbe tenuto conto che molti docenti posseggono più di una abilitazione e che molte abilitazioni comprendono più discipline. Il Regolamento emanato è ovviamente strutturato per rispondere alle necessità relative ai concorsi, ma risulterebbe essere, in molti casi, inadeguato se dovesse essere l'unica fonte normativa che garantisca un impiego flessibile dei docenti all'interno degli istituti di titolarità. Bisogna anche considerare che un docente che presta servizio in un unico istituto scolastico, oltre a dare maggiore garanzia di continuità didattica con gli alunni, rappresenta per quell'istituto una risorsa esclusiva, da qui la necessità di evitare il più possibile la frammentazione delle cattedre tra più scuole.

Ciò considerato, ci si augura che possano essere emanate ulteriori norme che, anche in adempimento di quanto previsto dai commi 79 e 181 (lettera b, nn. 6 e 7) della legge 107/2015, garantiscano la possibilità ai docenti di impartire tutti gli insegnamenti relativi a discipline per le quali sono abilitati e non solo quelle previste dalla nuova classe di concorso di titolarità. Anche su questi aspetti saremmo lieti di offrire un nostro contributo.

Osservazioni sulle singole classi di concorso

A-28 Matematica e scienze

Denominazione della classe di concorso

È indubbio che, soprattutto nell'uso scolastico, il termine "scienze" si riferisce generalmente all'insieme delle scienze fisiche, chimiche, geologiche e biologiche. Si tratta, in tutti casi, di scienze fondate sul metodo sperimentale. Considerato che nel D.P.R. è spesso usato il termine "scienze" per definire anche altre aree culturali, si ritiene che la denominazione più corretta per questa classe di abilitazione sia:

"Matematica e scienze sperimentali".

Requisiti di accesso classi di abilitazioni e relative note

Si ritiene che quanto previsto dalla nota (4) non garantisca una adeguata preparazione dei futuri docenti in tutti i vari ambiti delle scienze sperimentali. Per le lauree conseguite a partire dall'a.a. 2019/20, il numero di crediti minimo in ognuno degli ambiti disciplinari (fisica, chimica, biologia e scienze della Terra) dovrebbe essere almeno pari a quello indicato nella nota (3) per le lauree in ingegneria.

Per garantire la dimensione sperimentale dell'insegnamento, si richiede, quindi, di indicare un numero minimo di 12 CFU, nei settori scientifico-disciplinari di ciascuno dei seguenti ambiti: FIS, CHIM, GEO, BIO per le nuove lauree di cui alla nota (4). Si ritiene non necessaria la specifica prevista in detta nota, nel punto in cui prevede che una parte dei crediti venga acquisito durante la laurea triennale. Al contrario, si ritiene opportuno specificare che i crediti necessari possano essere acquisiti indifferentemente durante i corsi di laurea o successivamente all'acquisizione del titolo di studio. Solo in questo modo si riuscirà a conciliare, da una parte, la necessità di una preparazione dei nuovi docenti sia nell'area matematica sia nell'area scientifico-sperimentale (e la conseguente acquisizione degli strumenti didattico-disciplinari per integrare la matematica con le scienze sperimentali, così da fornire concretezza applicativa alla matematica e opportuna formalizzazione di processi e fenomeni alle scienze) e, dall'altra, la effettiva possibilità di accesso all'insegnamento di matematica e scienze per tutte le lauree indicate nel D.P.R. La nota (4), infatti, prevede un numero elevato di crediti in matematica e ridotto per l'area chimica, geologica e biologica, con la conseguenza che l'accesso a tale insegnamento diventerebbe praticamente impossibile per i laureati in alcune discipline scientifiche).

Per ciò che riguarda questo insegnamento, va sottolineato anche che lo spazio orario previsto per le discipline scientifiche nella scuola secondaria di I grado, è il più basso tra quello di tutti i Paesi europei (dati Eurydice) e sensibilmente inferiore a quello previsto nelle Scuole europee. Un aumento del monte ore da dedicare alle discipline sperimentali sarebbe necessario, al fine di aumentare le competenze scientifiche degli studenti italiani che, come si evince dai risultati delle indagini internazionali, sono lontane da quelle dei loro coetanei di diverse altre nazioni. In considerazione di quanto detto, auspichiamo di poter presentare a codesto Ministero la nostra visione sull'insegnamento delle discipline scientifiche nella scuola secondaria obbligatoria.

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche

Denominazione della classe di concorso

Storicamente la dizione Scienze naturali si è riferita a tutte le discipline scientifiche nel loro complesso o a parte di esse (biologia, geologia, chimica). La denominazione indicata per la nuova classe di concorso, a nostro parere, non risulta corretta anche perché mancante di uno specifico riferimento all'ambito delle scienze della Terra. Risulterebbe più corretta la denominazione: "Scienze naturali: biologiche, geologiche e chimiche" o "Scienze biologiche, geologiche e chimiche".

Requisiti di accesso classi di abilitazioni e relative note

Al contrario di quanto previsto per altre classi di abilitazione (solo a titolo di esempio: A-11 – Discipline letterarie e latino, A-19 Filosofia e storia, A-26 – Matematica) per la classe A-50, pur comprendendo questa più di un ambito disciplinare, non è previsto un numero di crediti minimo per alcuno di essi. Riteniamo che discipline scientifiche come la biologia, la chimica e le scienze della Terra, che coprono vasti ambiti del sapere ed hanno acquisito una specificità di contenuti e di metodi, debbano essere insegnate da docenti che abbiano nel proprio curricolo universitario un minimo di CFU (tra i 24 e i 30) nei settori scientifico-disciplinari di ciascuno dei seguenti ambiti: CHIM, GEO, BIO. La proposta riguarda i futuri abilitati, in quanto va salvaguardato il diritto a partecipare ai concorsi per coloro che si sono abilitati con i percorsi fin qui svolti (SSIS, PAS e TFA), e dovrebbe avere effetto dal momento in cui verranno avviati i nuovi percorsi che porteranno al conseguimento dell'abilitazione.

Indirizzi di studio

Nel D.P.R. in oggetto per la A-50, al contrario di quanto previsto per altre classi di concorso (A-11, A-12, A-16, A-26, A-27, A-34, A-37), non è prevista alcuna tutela per i docenti della ex classe di concorso 60/A ai quali, fino al corrente anno scolastico, sono stati affidati diversi insegnamenti, ai sensi del D.M. 39 del 30.1.1998, prima dell'emanazione dei DD.PP.RR. del 2010, e, successivamente, in atipicità, con note ministeriali che si sono succedute negli anni.

Si considera doveroso prevedere una uniformità per tutte le diverse classi di concorso che hanno visto una riduzione delle discipline rispetto a quelle previste dal D.M. 30.1.1998 o che hanno avuto accesso ad insegnamenti atipici negli ultimi anni, consentendo l'accesso a tali insegnamenti quantomeno ai titolari già in servizio a tempo indeterminato, se non anche a tutti i già abilitati, al fine di tutelare la continuità e gli organici attualmente esistenti negli istituti scolastici, nonché per rispettare le competenze accertate con gli esami di abilitazione (D.M. 357 del 11.8.1998 e precedenti).

Per la ex classe di concorso 60/A, le discipline precedentemente insegnate ed ora non più previste per la classe di abilitazione in cui questa è stata trasformata e per le quali si richiede detta tutela sono elencate di seguito.

- Chimica organica e biochimica, nelle articolazioni "Biotecnologie sanitarie" e "Biotecnologie ambientali" dell'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" del settore tecnologico dell'istituto tecnico. Si fa presente che la biochimica era insegnata dalla ex 60/A nei corrispondenti indirizzi del previgente regolamento e le competenze richieste dagli attuali ordinamenti sono corrispondenti a quelle richieste per l'insegnamento di scienze naturali nei licei, il quale comprende anche la chimica organica e la biochimica (a tale proposito si veda anche il documento della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare del 23.11.2011).
- *Ecologia e pedologia*, nell'indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" dell'istituto professionale, settore servizi. Ecologia applicata era insegnata dalla ex 60/A negli istituti professionali per l'agricoltura, prima del riordino del 2010.
- *Geografia*, nel primo biennio degli indirizzi "Amministrazione, Finanza e Marketing" e "Turismo" dell'istituto tecnico, settore economico. Si sottolinea che la geografia è stata ed è insegnata dai docenti della ex 60/A fino al corrente anno scolastico. Inoltre, nell'esame di abilitazione per la ex 60/A sono previsti contenuti corrispondenti a quelli previsti per la ex 39/A e perfettamente compatibili con gli obiettivi di apprendimento stabiliti per la disciplina (a tale proposito si veda anche il documento del Consiglio Nazionale dei Geologi del 10.12.2013).
- Geografia generale ed economica, in tutti gli indirizzi del settore tecnologico dell'istituto tecnico e dell'istituto professionale (vale quanto detto sopra).

Si ritiene inoltre che, così come nel settore tecnologico dell'istituto tecnico, anche nell'istituto professionale, le discipline denominate *scienze integrate*, debbano poter essere insegnate dallo stesso docente, appartenente a una delle classi di concorso afferenti l'insegnamento, favorendo così una reale integrazione dei vari ambiti del sapere scientifico.

La nostra richiesta, relativamente agli insegnamenti con monte ore ridotto, ha anche motivazioni didattiche. Infatti, le ore previste nell'arco di tutto il corso di studi sono talmente limitate (2 per gli insegnamenti di *scienze integrate* in alcuni indirizzi dell'istituto professionale, solo 1 per *geografia generale ed economica*) che si

considera opportuno l'affidamento delle materie indicate ad insegnanti che svolgono già discipline affini nelle

A-15 Scienze sanitarie

Indirizzi di studio

medesime classi.

A questa classe di concorso andrebbe assegnato (non in via esclusiva) l'insegnamento di *scienze e tecnologie* applicate nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" dell'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" dell'istituto tecnico, settore tecnologico, in quanto, in tale articolazione, la A-15 ha accesso, assieme ad altre classi di abilitazione, all'insegnamento con il maggior numero di ore nel triennio (*Igiene, anatomia, fisiologia, patologia*).

Considerati i titoli di studio previsti, si ritiene che, nell'articolazione suddetta, potrebbe venir assegnato a questa classe di abilitazione anche l'insegnamento di *Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario*.

A-31 Scienze degli alimenti

Requisiti di accesso classi di abilitazioni e relative note

Considerata la diversità dei titoli di studio che danno accesso a questa classe di concorso, alcune delle quali non prevedono, nel piano di studi, esami strettamente pertinenti con gli obiettivi di apprendimento della disciplina, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un numero minimo di crediti nei settori scientifico-disciplinari che siano più strettamente correlati con l'insegnamento delle scienze degli alimenti.

A-32 Scienze della geologia e della mineralogia

Requisiti di accesso classi di abilitazioni e relative note

Considerata la diversità dei titoli di studio che danno accesso a questa classe di concorso, alcune delle quali non prevedono esami di geologia nel piano di studi, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un numero minimo di crediti nei settori scientifico-disciplinari dell'ambito GEO.

A-34 Scienze e tecnologie chimiche

Indirizzi di studio

Riteniamo poco opportuno affidare l'insegnamento di *Scienze naturali* ai docenti titolari delle classi di concorso che confluiscono nella nuova A-34 (ex 12/A - chimica agraria, ex 13/A – chimica e tecnologie chimiche e 66/A – tecnologia ceramica) nei casi in cui questi non posseggano né un titolo di studio né un'abilitazione che preveda l'accertamento di conoscenze e competenze in biologia e scienze della Terra. Questo a maggior ragione, se si considera che chi insegna nell'opzione Scienze applicate del Liceo scientifico deve possedere una preparazione anche nei settori disciplinari degli ambiti BIO e GEO, alcuni dei quali, tra l'altro sono estremamente specialistici.

La tutela dei docenti di chimica, piuttosto, andrebbe realizzata aumentando il monte ore totale delle discipline scientifiche, in modo da garantire a tutte, così come avveniva nel piano di studi dell'ex liceo scientificotecnologico, la stessa importanza che, nell'attuale ordinamento, è garantita solo alla fisica.

Considerazioni generali

In prospettiva, considerato che diverse classi di concorso prevedono conoscenze e competenze, almeno parzialmente sovrapponibili, potrebbe essere opportuno prevedere un unico ambito disciplinare per tutte le discipline scientifiche o almeno per quelle che prevedono competenze in campo biologico (A-15, A-31, A-50), con una eventuale articolazione che garantisca l'esclusività dell'insegnamento delle materie più specialistiche, nel secondo biennio e nel quinto anno, a coloro che abbiano una preparazione specifica.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto dalla legge 107/2015, sull'affidamento degli insegnamenti a classi disciplinari affini, si potrebbe ipotizzare un collegamento diretto tra crediti universitari in determinati settori scientifico-disciplinari e insegnamenti da affidare nei vari indirizzi di studio. Ciò permetterebbe di realizzare, per il personale a tempo indeterminato, quella flessibilità prevista da detta legge, che con il sistema delle classi di abilitazione sarebbe più difficile realizzare.

Napoli, 31 marzo 2016

La Presidente nazionale

Anna Lepre

Anna Lepre

Il presente documento è stato redatto da Franco Pirrami, responsabile della Commissione riordino scuola secondaria, con i contributi di Matilde Mundula e Anna Lepre ed approvato dal Consiglio direttivo nazionale. Si ringrazia Attilio Pasqualini per gli articoli sull'argomento recentemente pubblicati su questo sito e per l'accurata analisi dei documenti ministeriali che ha inviato al Direttivo.